

Mercoledì 3 ottobre 2001

13. è preoccupato per il fatto che la Commissione non ha ancora presentato, nei suoi atti giuridici, alcuna proposta in merito ad una politica comune di rimpatri per quanto concerne i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta, e invita la Commissione a rimediare senza indugio a tale omissione;
14. invita la Commissione a prevedere programmi di reinserimento nei paesi d'origine dei richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta, dedicando particolare attenzione alle minoranze etniche e ai minori non accompagnati;
15. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di cooperare strettamente con l'Alto Commissario dell'ONU per i rifugiati (UNHCR) e con altre importanti organizzazioni internazionali affinché possano svolgere validamente il loro ruolo di coordinamento nell'accoglienza dei profughi in regioni interessate da conflitti; ritiene che sia urgentemente necessario un adeguato sostegno finanziario all'UNHCR da parte dell'Unione e degli Stati membri;
16. dal momento che il soccorso ai profughi nella loro regione è in genere preferibile a ingenti flussi di rifugiati verso paesi lontani, e che ECHO, organismo dell'Unione europea, svolge un buon lavoro, invita quest'ultimo a cooperare ancora più strettamente in molti paesi terzi con le organizzazioni di assistenza degli Stati membri dell'UE e con l'UNHCR, in modo da evitare una frammentazione dell'aiuto; è dell'avviso che le delegazioni dell'UE nei paesi terzi debbano svolgere un ruolo di coordinamento a tale riguardo;
17. ritiene urgentemente necessario organizzare progetti d'istruzione nei campi profughi delle regioni in conflitto, onde contribuire ad evitare che rilevanti gruppi di giovani, rimasti per lungo tempo senza insegnamento scolastico, partano alla volta di paesi distanti dalla madrepatria; ritiene che l'istruzione debba pertanto rientrare nella definizione di aiuto umanitario;
18. sollecita gli Stati membri a presentare una richiesta formale alla Commissione affinché avanzi una sua proposta in materia d'asilo prima di avvalersi dei poteri loro conferiti dall'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE, e sollecita il Consiglio a tenere in debito conto la posizione di questo Parlamento in attesa che nel settore venga prossimamente introdotta la codecisione;

*
* *
*

19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

8. Politica in materia di immigrazione

A5-0305/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione (COM(2000) 757 – C5-0100/2001 – 2001/2047(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2000) 757 – C5-0100/2001),
- visto il trattato di Amsterdam che per la prima volta conferisce alla Comunità competenze in materia di immigrazione e di asilo,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999,
- visto l'articolo 15, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che recita testualmente: «i cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione»,

Mercoledì 3 ottobre 2001

- visto l'articolo 63 del trattato CE,
- vista la propria risoluzione del 6 luglio 2000 sull'immigrazione illegale e la scoperta dei cadaveri di 58 immigrati clandestini a Dover ⁽¹⁾,
- vista la proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri ⁽²⁾,
- vista la decisione del Consiglio dell'11 giugno 1992 sulla creazione di un Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di asilo (CIRSA),
- vista la risoluzione del Consiglio del 4 marzo 1996 sullo status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri ⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 20 giugno 1994 sulle limitazioni all'ammissione di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri per fini di occupazione ⁽⁴⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 30 novembre 1994 concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma ⁽⁵⁾,
- vista la propria risoluzione dell'8 ottobre 1998 sulla cooperazione con i paesi del Mediterraneo in materia di immigrazione ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 27 settembre 1996 relativa alla lotta contro il lavoro illegale di cittadini di Stati terzi ⁽⁷⁾,
- vista la proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽⁸⁾,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽⁹⁾,
- vista la proposta modificata di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽¹⁰⁾,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo ⁽¹¹⁾,
- vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ⁽¹²⁾,
- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A5-0305/2001),

A. considerando che il Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori in tutte le fasi (punto 22 delle conclusioni),

⁽¹⁾ GU C 121 del 24.4.2001, pag. 396.

⁽²⁾ GU C 337 del 7.11.1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 80 del 18.3.1996, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 274 del 19.9.1996, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 274 del 19.9.1996, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 184.

⁽⁷⁾ GU C 304 del 14.10.1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 99.

⁽⁹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽¹⁰⁾ GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 152.

⁽¹¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 79.

⁽¹²⁾ GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 304.

Mercoledì 3 ottobre 2001

- B. considerando che il Consiglio europeo di Tampere stabilito espressamente che «l'Unione europea deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE. Essa dovrebbe inoltre rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia» (punto 18 delle conclusioni),
- C. considerando che con la presente comunicazione la Commissione ha fornito un importante contributo all'attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere in materia di politica migratoria, che sono caratterizzate da un nuovo approccio politico,
- D. considerando che l'attuale andamento demografico è contraddistinto dal rallentamento della crescita demografica, dal calo della popolazione attiva e dalla crescita del numero degli ultrasessantacinquenni,
- E. considerando che le conseguenze di un siffatto andamento demografico sollevano preoccupazione per la tutela dei regimi previdenziali e per i danni economici imputabili alla carenza di manodopera in possesso delle qualifiche adeguate,
- F. considerando che vari Stati membri hanno attuato sanatorie per un grande numero di immigrati che da tempo soggiornavano nell'Unione senza un regolare permesso di soggiorno,
- G. considerando che gli Stati membri dovrebbero dotarsi di misure legislative che permettano di aprire vie legali di accesso all'Unione europea per assicurare in modo migliore un'immigrazione ordinata e la conseguente regolazione dei flussi migratori,
- H. considerando che l'immigrazione legale negli Stati membri dell'Unione europea, attualmente soggetta a normative nazionali alquanto divergenti, ha subito un sensibile aumento dall'inizio di anni '90 ed è alimentata dall'immigrazione illegale, nonché dalla tratta e il contrabbando di esseri umani; richiamando altresì il fatto che vivere e lavorare nell'illegalità emargina e isola consistenti fasce della popolazione, creando disfunzioni del tessuto socioeconomico degli Stati membri,
- I. considerando che l'oggetto della futura politica comunitaria in materia d'immigrazione è parte integrante della lotta contro tutte le forme di criminalità, spesso connesse alla tratta di esseri umani,
- J. considerando che una maggiore apertura e trasparenza in materia di movimenti migratori, insieme ad un più intenso impegno nell'applicare la legislazione sul lavoro negli Stati membri, contribuirebbero a ridurre l'immigrazione illegale, soprattutto per quanto riguarda le forme peggiori di contrabbando e tratta di esseri umani,
- K. considerando che alcuni Stati membri hanno già iniziato ad accogliere manodopera proveniente da paesi terzi allo scopo di sopperire al fabbisogno di determinate figure professionali sul mercato del lavoro,
- L. considerando auspicabile che gli Stati membri conducano una politica di immigrazione che rientri in un quadro comunitario di norme e procedure basate su obiettivi numerici indicativi e che tengano conto delle disparità esistenti tra gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda i loro legami con i paesi d'origine, la loro politica di integrazione e le esigenze del loro mercato del lavoro,
- M. considerando che le condizioni sui mercati nazionali del lavoro e la politica in materia di immigrazione degli Stati membri sono così divergenti da rendere impossibile una regolamentazione dettagliata a livello europeo e che anche in futuro saranno gli Stati membri a stabilire le caratteristiche e il numero dei lavoratori che saranno ammessi ad entrare e potranno soggiornare nei rispettivi territori per esservi integrati,
- N. considerando che i problemi degli Stati membri dell'Unione europea imputabili all'attuale andamento demografico non possono essere risolti esclusivamente attraverso l'immigrazione bensì vanno affrontati mediante il miglioramento delle misure volte a sviluppare le risorse umane nell'UE e riforme strutturali delle politiche in ambito sociale e occupazionale,

Mercoledì 3 ottobre 2001

- O. considerando che una gestione corretta della politica di immigrazione, affiancata da strumenti di cooperazione, tra cui campagne informative con i paesi di origine dei lavoratori migranti, potrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina,
- P. considerando che un'efficace gestione dei flussi migratori presuppone la disponibilità di dati affidabili e dettagliati sull'immigrazione nell'Unione,
- Q. considerando che l'UE è corresponsabile in materia di cooperazione e aiuto allo sviluppo nei confronti dei paesi meno avanzati così come di altri paesi e che, in funzione della sua esperienza storica pregressa come regione di emigrazione, l'UE deve formulare una politica comune dell'immigrazione esemplare, all'altezza della sua importanza economica e consona alla responsabilità sopra richiamata,
- R. accogliendo positivamente la creazione, nel bilancio generale 2001, di un'azione preparatoria (linea B7-667:«Cooperazione con i paesi terzi nel settore delle migrazioni») destinata a limitare l'emigrazione illegale e a rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto mediante la realizzazione di progetti e programmi di cooperazione con i paesi di origine e di transito, ma considera lo stanziamento insufficiente e gli obiettivi limitati,
1. constata che ai sensi dei trattati di Amsterdam e di Nizza, nonché delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, vanno previste disposizioni e strumenti giuridici diversificati a livello di Unione e/o degli Stati membri per quanto riguarda i lavoratori immigrati, i richiedenti asilo e i profughi temporanei;
 2. intende per «lavoratore migrante» un cittadino di un paese terzo che è ammesso nell'Unione europea ai fini dell'esercizio di un'attività professionale subordinata o autonoma;
 3. accoglie favorevolmente il documento della Commissione che permette di svolgere una discussione approfondita sugli aspetti più importanti dell'immigrazione, per porre le basi di una politica europea in materia;
 4. accoglie positivamente il fatto che la Commissione, nella sua comunicazione, tenti per la prima volta di affrontare il problema della migrazione in tutta la sua complessità, ponendo in evidenza al riguardo in particolare l'aspetto della migrazione per ragioni economiche e proponendo l'ammissione controllata di lavoratori migranti in base alle necessità e alle possibilità degli Stati membri;
 5. plaude, vista l'enfasi data dalla comunicazione all'immigrazione di manodopera qualificata, al dibattito approfondito a lungo termine concernente gli interventi necessari per ridurre gli effetti negativi (ad esempio l'esodo di cervelli) e promuovere gli effetti positivi (ad esempio la partecipazione dei migranti ai progetti di sviluppo, ecc.) nei paesi d'origine dei migranti, come pure al ruolo dei partenariati e dei programmi dell'Unione in tale settore; mette in evidenza l'importanza della cooperazione e delle reti, sulle questioni collegate alla problematica occupazionale, tra regioni situate all'interno ed all'esterno degli Stati membri;
 6. deplora il fatto che la necessità di partenariati tra l'Unione ed i paesi di origine e transito, benché evidenziata nel corso del Consiglio europeo di Tampere, non sia stata ulteriormente sviluppata nella comunicazione; chiede alla Commissione di includere tale aspetto nei suoi futuri lavori;
 7. constata inoltre che, se nel breve termine l'immigrazione può contribuire a colmare le carenze settoriali di manodopera nonché a stimolare la crescita demografica, sul lungo termine essa non può compensare gli squilibri demografici né risolvere i problemi ivi correlati, come ad esempio la garanzia dei regimi di sicurezza sociale;
 8. ritiene che il cittadino di un paese terzo residente di lungo periodo e legalmente in uno Stato membro debba avere il diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione europea;
 9. ricorda che, a norma dell'articolo 174, paragrafo 10 del suo regolamento (Diritto di petizione), i cittadini di paesi terzi possono indirizzare petizioni al Parlamento;

Mercoledì 3 ottobre 2001

10. condivide l'opinione della Commissione secondo la quale una politica comunitaria in materia d'immigrazione ben formulata potrebbe permettere di lottare contro il lavoro nero e contribuire pertanto ad agire contro la disoccupazione e promuovere impieghi stabili e sicuri; sottolinea che il lavoro nero ha un impatto negativo importante sulle finanze pubbliche e comporta il mancato rispetto delle regole sanitarie e di sicurezza sul posto di lavoro, degli accordi sugli orari e sui minimi salariali e introduce distorsioni nella cooperazione tra le parti sociali;

11. sottolinea la necessità di agire contro coloro i quali, deliberatamente, forniscono, impiegano e sfruttano gli immigrati clandestini;

Gestione dell'immigrazione

12. ritiene che le diverse condizioni storiche, economiche e sociali nei singoli Stati membri non consentano di determinare in maniera uniforme il fabbisogno di manodopera proveniente da paesi terzi per l'intero territorio dell'Unione e che quest'ultima non sia giuridicamente competente in materia;

13. accoglie positivamente le misure intese a garantire la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi residenti nell'Unione;

14. constata che dagli immigrati ci si attende il rispetto della comunità di valori, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e la volontà di integrazione nelle società degli Stati membri, ma sottolinea che anche per gli Stati membri vige l'obbligo di rispettare i diritti e le libertà di cittadini di paesi terzi; ritiene che occorra promuovere l'integrazione nelle società degli Stati membri;

15. è dell'avviso che tra le misure a favore dell'integrazione un'importanza particolare vada annessa alle forme di partecipazione alla vita politica e soprattutto al diritto di voto alle elezioni comunali per i residenti di lungo periodo;

16. afferma che i paesi terzi d'origine dei migranti devono essere consultati sulla problematica della «fuga dei cervelli», affrontando parallelamente la questione dell'ammissione degli studenti e dei ricercatori in funzione dei nostri bisogni nazionali e nell'interesse dei paesi terzi;

17. condivide l'opinione della Commissione secondo cui la legislazione dell'UE dovrebbe fornire un quadro complessivo flessibile basato su un numero limitato di status, al fine di agevolare piuttosto che ostacolare l'ammissione degli immigrati per motivi economici;

Normativa quadro a livello europeo

18. invita la Commissione e il Consiglio a definire un quadro normativo europeo che contenga quanto meno

- a) le condizioni di accesso e di soggiorno dei lavoratori immigrati,
- b) un regime flessibile e coerente di rilascio dei visti,
- c) un sistema di erogazione scaglionata di permessi di soggiorno per i lavoratori immigrati,
- d) la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno di uno Stato membro e le condizioni per la libera circolazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione;

19. chiede di poter svolgere un ruolo chiaro in tale processo;

20. ritiene che le attuali procedure non consentano all'Unione e agli Stati membri di realizzare un'efficace politica dell'immigrazione secondo principi democratici; sollecita l'introduzione di metodi decisionali democratici e trasparenti, mediante l'applicazione dell'articolo 251 del trattato CE per le decisioni in tale settore;

21. chiede alla Commissione di valorizzare l'esperienza degli Stati membri che negli scorsi decenni hanno accolto e integrato flussi migratori;

Mercoledì 3 ottobre 2001

22. chiede alla Commissione di presentare una proposta relativa all'introduzione di un permesso combinato di lavoro e di residenza per gli immigrati, che consenta la libera circolazione all'interno dell'Unione pur limitando, nel breve termine, a un solo Stato membro il diritto di risiedere e lavorare per quanto riguarda i residenti di breve periodo;
23. condivide l'opinione della Commissione secondo cui sono necessari strumenti pratici per il reclutamento da paesi terzi; sottolinea che i sistemi creati a tale scopo non debbono essere burocratici e complicati e debbono permettere un reclutamento rapido ed efficace; riconosce le esigenze specifiche delle PMI in materia di elevata qualità, affidabilità delle informazioni, formazione e sostegno; propone di prendere in considerazione sia l'eventualità di sviluppare la rete EURES che il miglioramento di sistemi efficaci sotto l'egida della Commissione e che coinvolgano le parti sociali;
24. chiede pertanto che ciascuno Stato membro possa determinare autonomamente, in base alle necessità del proprio mercato del lavoro, all'andamento demografico e alla sua capacità di accoglienza, il profilo professionale e l'entità della manodopera richiesta; ritiene che l'ammissione nazionale di migranti debba basarsi su obiettivi indicativi e su una lista delle competenze e qualifiche richieste individuate costantemente dalle parti sociali e dagli enti locali e regionali;
25. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure adeguate per garantire la messa in atto delle politiche comunitarie finalizzate all'integrazione professionale e sociale dei lavoratori immigrati, in particolare delle donne che incontrano difficoltà ad accedere al mercato del lavoro;
26. si attende dal Consiglio e dalla Commissione che, in sede di definizione della politica in materia di immigrazione, si tenga in debito conto dell'imminente allargamento e delle possibili ripercussioni per il mercato del lavoro degli Stati membri e che, come misura di accompagnamento si cooperi con i paesi di origine informandoli sulle effettive possibilità di lavoro e necessità negli Stati membri dell'Unione; si attende infine che siano adottate strategie di lotta all'immigrazione clandestina;
27. chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere la ricerca sociale, statistica, economica, geografica, giuridica e politica in tali settori, in particolare mediante l'istituzione di una Rete europea delle migrazioni;
28. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere la creazione e la messa in funzione di una Rete europea dell'immigrazione che contribuisca alla creazione di un sistema uniforme di registrazione e all'elaborazione di dati affidabili e dettagliati sull'immigrazione;
29. sottolinea l'importanza di uno stretto rapporto tra la politica in materia d'immigrazione e gli Orientamenti per l'occupazione; invita la Commissione a proseguire il dibattito e a sviluppare la Strategia europea per l'occupazione, che sarà attuata nel quadro di una politica comunitaria in materia d'immigrazione, e il modo in cui i migranti apporteranno il loro contributo in tale settore;
30. esprime l'auspicio che si istituisca una iniziativa europea intesa a sostenere gli sforzi dei paesi di origine diretti a stimolare il ritorno dei migranti qualificati che lavorano nell'Unione;
31. chiede alla Commissione di elaborare una relazione sull'impatto prevedibile del prossimo ampliamento sui movimenti migratori verso la futura Unione europea allargata; tale relazione dovrà includere l'analisi delle conseguenze dell'applicazione del sistema di visti Schengen sugli scambi commerciali e la cooperazione transfrontaliera dei paesi candidati con i loro vicini dell'Est;

Gestione dettagliata a livello nazionale

32. invita gli Stati membri ad orientare l'accesso e il soggiorno sul proprio territorio alle necessità del mercato del lavoro, ai fini dell'integrazione sul lungo periodo dei lavoratori immigrati;
33. invita gli Stati membri, nella lotta contro il lavoro nero, ad applicare rigorosamente le norme di ispezione professionale e la legislazione contro lo sfruttamento;
34. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero trovare una soluzione al problema degli immigrati irregolari e ritiene che essi debbano altresì combattere il lavoro clandestino e contrastare l'attività delle reti di trafficanti;

Mercoledì 3 ottobre 2001

35. si attende pertanto che gli Stati membri, ai fini dell'integrazione dei lavoratori immigrati, subordinino il rilascio dei permessi di soggiorno a fattori quali la disponibilità di posti di lavoro, di alloggi e di possibilità di formazione per i figli;
36. esorta gli Stati membri a non vincolare la decisione sulla concessione del permesso di soggiorno a fattori quali genere, razza, etnia, religione o filosofia di vita, disabilità, età o orientamento sessuale dei cittadini di paesi terzi;
37. esorta inoltre gli Stati membri ad offrire i posti di lavoro disponibili in primo luogo ai cittadini di paesi terzi già residenti negli Stati membri dell'UE e soltanto successivamente ad assumere nuovi lavoratori immigrati;
38. invita gli Stati membri a svolgere campagne di informazione con l'obiettivo di informare i loro cittadini sul fenomeno dell'immigrazione e sugli obiettivi delle politiche nazionali ed europee, ma anche per informare e istruire i funzionari pubblici in materia di legislazione e programmi comunitari intesi ad assicurare un'accoglienza e un inserimento più corretti e più efficaci degli immigrati;
39. esorta infine gli Stati membri a sorvegliare l'immigrazione sul proprio territorio attraverso un sistema uniforme di statistiche e di trasmettere annualmente i dati alla Commissione, per consentirle il monitoraggio dei flussi migratori, la valutazione del loro impatto globale e l'elaborazione di obiettivi di orientamento in vista di un futuro ravvicinamento delle legislazioni in materia di immigrazione;
40. sottolinea a tale riguardo che in diversi Stati membri sono state costituite banche di dati sui cittadini di Stati terzi che non prevedono una particolare tutela dei dati; chiede pertanto che le disposizioni relative alla tutela dei dati applicabili ai cittadini degli Stati membri si estendano anche ai cittadini di paesi terzi;

*
* *
* *

41. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

9. Esportazioni di armi

A5-0309/2001

Risoluzione del Parlamento europeo sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (13177/1/2000 – C5-0111/2001 – 2001/2050(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi (13177/1/2000 – C5-0111/2001⁽¹⁾),
- visti gli articoli 3 e 11 del trattato sull'Unione europea, concernenti rispettivamente la coerenza globale dell'azione esterna dell'UE e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune,
- vista la dichiarazione dell'Unione europea sullo sviluppo del maggio 2000, che contiene un impegno per la coerenza delle politiche, ivi compresa la coerenza fra la politica dell'UE in materia di esportazioni di armi e gli obiettivi della stessa Unione in materia di sviluppo,
- visti gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, adottati dal Consiglio «Affari generali» il 9 aprile 2001,

(¹) GU C 379 del 29.12.2000, pag. 1.